

La figura del dirigente

Decalogo

Distinzione tra organi politici – tecnici

Segretario – trait d’union tra le due parti all’interno dell’ente

Riferimento TUEL art 107 Elencare le funzioni dirigente

Gli atti emanati

Rapporto di servizio e rapporto organico

Direttore generale e posizioni organizzative

Nell’ente comunale troviamo 2 categorie di organi (per organo si intende la struttura della pubblica amministrazione che rappresenta l’ente e compie atti giuridici per l’ente): quelli politici (sindaco, giunta e consiglio) che hanno accesso alla pubblica amministrazione attraverso procedure elettive democratiche e gli organi tecnici che accedono alla pubblica amministrazione attraverso concorsi pubblici e sulla base delle loro qualità professionali. La figura che fa da “trait d’union” tra organi politici e parte tecnica è il segretario comunale (da non confondere con gli uffici di segreteria), che è colui che sovrintende e coordina i dirigenti o i responsabili dei vari settori all’interno dell’ente, mentre il sindaco tra le sue funzioni, oltre a nominare lo stesso segretario comunale, nomina i dirigenti e/o i responsabili dei vari servizi (le posizioni organizzative). Le nomine dei dirigenti o responsabili di servizio (perché ci possono essere comuni in cui non ci sono dirigenti, a parte il segretario) devono essere sempre motivate, come pure ci può essere una revoca di una posizione.

E’ opportuno sottolineare la distinzione tra rapporto di servizio e rapporto organico in quanto il primo designa il rapporto per cui una persona è alle dipendenze della pubblica amministrazione mentre il rapporto organico o d’ufficio indica invece una relazione organizzativa tra una persona e un ufficio. Pertanto un dirigente ha un rapporto di servizio a tempo indeterminato, ma la sua collocazione a dirigere un determinato settore è a tempo determinato.

Altra cosa da rilevare è che nei comuni sotto i 5000 abitanti, i dirigenti possono non esserci e questo in un’ottica di contenimento di costi personale e di ottimizzazione delle risorse per moli di lavoro contenute, pertanto in questo caso il sindaco può decidere di nominare con funzioni dirigenziali non un dirigente e neanche un funzionario di categoria C o D , ma, se ci sono le competenze, un assessore o se’ stesso, andando quindi a “mescolare” le funzioni politiche con quelle tecniche.

L’articolo 107 del T.U.EL. descrive quali sono le competenze dei dirigenti. E’ ad essi che va affidata la direzione degli uffici e dei servizi secondo quanto stabilito nello statuto e nei regolamenti. Abbiamo che i poteri di indirizzo e controllo politico amministrativo, come accennato sopra, sono di competenza degli organi di governo, mentre la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica sono attribuite ai dirigenti che autonomamente possono decidere sulla gestione delle risorse umane, sui sistemi di controllo, sul potere di fare degli impegni spesa. Essi presiedono le commissioni di gara e di concorso, hanno la responsabilità delle procedure di concorso e di appalto, stipulano contratti, hanno una loro autonomia negli impegni di spesa (in questo specifico caso è importante citare la determina) , emanano atti di gestione finanziaria, di gestione e amministrazione del personale. Emanano provvedimenti di autorizzazione, di concessione, di sospensione di lavori in area edilizia e producono atti che hanno valore di attestazione, certificazione, autenticazione. Va ricordato che nei comuni di grandi dimensioni (di solito sopra i 100.000 abitanti) possiamo avere una figura che non è obbligatoria, come il segretario, che è il direttore generale con

funzione di controllo e coordinamento degli altri dirigenti, che assolve un incarico a tempo determinato ed è nominato dal sindaco, è quindi una sorta di manager che a livello generale gestisce la “macchina comunale”.